Spedizione in abbonamento postale **Anno 90° — Numero 271**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 novembre 1949** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 271 DEL 25 NOVEMBRE 1949:

(4734)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 ottobre 1949, n. 824.

Assegnazione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere Santa Maria a Bitetto, in Teramo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere di Santa Maria a Bitetto, in Teramo, approvato con legge 6 giugno 1939, n. 1048, è assegnato un nuovo termine di anni otto, a decorrere dal 1° agosto 1944.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — GRASSI — VANONI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 20 ottobre 1949, n. 825.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a corrispondere alle Ferrovie dello Stato la somma di L. 555.000.000 per la riparazione e la ricostruzione dei fabbricati della gestione delle case economiche per i ferrovieri, danneggiati o distrutti per cause di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere alle spese di riparazione e di ricostruzione dei fabbricati della gestione delle case economiche per i ferrovieri, danneggiati o distrutti per cause dipendenti dalla guerra, il Tesoro è autorizzato a concedere alla Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato una ulteriore sovvenzione straordinaria di L. 555.000.000, in aggiunta a quelle già autorizzate con i decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 378 e 30 giugno 1947, n. 532.

Art. 2.

Agli effetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate previste nella legge 8 luglio 1949,

n. 421, contenente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (quinto provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni occorrenti allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, correlativamente, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI

LEGGE 29 ottobre 1949, n. 826.

Aumento delle sanzioni pecuniarie relative alle contravvenzioni alle disposizioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea sono punibili con un'ammenda da lire 2500 a lire 25.000.

Nei casi che interessano la sicurezza e la regolarità dell'esercizio l'ammenda non può essere inferiore a lire 10.000.

L'accertamento delle contravvenzioni spetta esclusivamente ai funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Per i servizi abusivi di linea vale quanto è stabilito nelle leggi tributarie e nelle norme in vigore per la tutela delle strade e per la circolazione.

Art. 2.

L'art. 36 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — GRASSI — PELLA — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 29 ottobre 1949, n. 827.

Trattamento da usarsi al personale delle Ferrovie dello Stato in occasione delle feste infrasettimanali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle giornate non domenicali che siano dichiarate festive ad ogni effetto, il personale delle Ferrovie dello Stato è libero dal servizio col trattamento economico previsto per le domeniche.

Il personale che, per ragioni inerenti all'esercizio, deve tuttavia prestare servizio nelle suddette giornate ha diritto ad un corrispondente riposo, da godere, di massima, compatibilmente con le esigenze del servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 65 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, è abrogato.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 4 del citato regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato è sostituito dal seguente:

« Il personale a paga giornaliera viene retribuito per i giorni in cui presta effettivo servizio e per le giornate di riposo e festive ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 4 novembre 1949, n. 828.

Nuove norme in materia di cessione di valute estere all'Ufficio italiano dei cambi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, è abrogato.

Art. 2.

La data di entrata in vigore della presente legge è quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 4 novembre 1949, n. 829.

Variazioni nella misura della ritenuta sugli assegni di pensione agli invalidi di guerra fruenti di cura ospedaliera o di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra o di altre Amministrazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il penultimo comma dell'art. 17 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è modificato come segue:

« Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera o di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, o di altre Amministrazioni, gli assegni sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al terzo degli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli istituti di ricovero, e alle condizioni di famiglia dell'invalido ».

Art. 2.

La disposizione del precedente articolo si applica dalla prima rata della pensione di guerra con scadenza successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 4 novembre 1949, n. 830.

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, adottato ai sensi dell'art. 77, comma secondo, della Costituzione e concernente modifiche in materia di norme riguardanti la negoziazione di valute estere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, recante modifiche in materia di norme riguardanti la negoziazione di valute estere.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — BERTONE — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 30 marzo 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura » di pertinenza, come dagli atti, di Petrella Francesco, Carlo e Caterina fu Michele, Carlino Maria fu Raffaele, Parente Caterina fu Giovanni e riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Parente Caterina fu Giovanni, usufruttuaria, e Petrella Michele fu Francesco, proprietario, partita 2015, foglio di mappa 10, particella 118, per la superficie di Ha. 0.68.68, con l'imponibile di L. 48,08.

Il fondo confina: a nord, con la strada comunale « Quote Altura »; ad est, con il fondo di proprietà Marchesani Mario fu Biagio; ad ovest, con il fondo di proprietà Foresta Francesco fu Domenico, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 20 maggio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 11.000 (undicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 210. — GIORDANO

(4711)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1949.

Modificazione dei decreti Ministeriali 23 ottobre 1940 e 18 gennaio 1946, concernenti la disciplina del movimento dei carburanti destinati a provviste di bordo di motopescherecci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 44, 45, 62, 65 e 68 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e gli articoli 144 e 150 del regolamento approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 23 ottobre 1940, modificato dal decreto Ministeriale 18 gennaio 1946, disciplinanti il movimento dei carburanti destinati a provviste di bordo dei motopescherecci;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni agli articoli 3 e 4 del decreto Ministeriale 23 ottobre 1940, modificato dall'altro del 18 gennaio 1946, e all'art. 5 dell'anzidetto decreto Ministeriale 23 ottobre 1940, in relazione al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 31 marzo 1947, n. 396, che devolve le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in materia di pesca, al Ministero della marina mercantile;

Determina:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto Ministeriale 23 ottobre 1940, modificato, viene sostituito dal seguente:

« Quando alla fornitura dei carburanti di cui all'art. 1 venga provveduto dai Consorzi cooperativi di armatori di motopescherecci, riconosciuti e vigilati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, oppure da altri enti costituiti per la distribuzione del carburante e sottoposti alla vigilanza del Ministero della marina mercantile, saranno osservate le norme di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

« Ove in uno scalo non esista uno degli enti anzidetti, o questi non siano sufficientemente attrezzati per il servizio di distribuzione del carburante, le norme predette saranno estese alla ditta privata che, sentito il Ministero della marina mercantile, avrà l'incarico di disimpegnare tale servizio.

« In casi eccezionali, a seconda della importanza della località, il permesso per la distribuzione del carburante destinato a provvista di bordo di motopescherecci potrà essere rilasciato anche a più enti o ditte ».

Art. 2.

L'art. 4 dell'anzidetto decreto, modificato, viene sostituito dal seguente:

« L'ente o la ditta privata, che intenda assumere il servizio di cui al precedente articolo presso uno scalo marittimo, dovrà farne domanda al direttore superiore della Circoscrizione doganale competente per territorio, dichiarando:

a) il nominativo del gestore;

b) la precisa indicazione dei locali di custodia del carburante, che dovranno essere in prossimità del luogo ove abitualmente attraccano i natanti da pesca;

c) la ditta o le ditte fornitrici del carburante e i depositi ove saranno effettuati i rifornimenti.

Inoltre il richiedente dovrà:

1) comprovare che l'ente ha ottenuto il riconoscimento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della marina mercantile;

2) allegare il nulla osta del Ministero della marina mercantile;

3) obbligarsi di destinare il carburante immagazzinato esclusivamente al rifornimento delle navi o galleggianti da pesca, rendendosi garante della regolarità della gestione;

4) dare la prova che ha ottenuto la concessione dal Ministero dell'industria e del commercio e da quello delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741.

Per i depositi di capacità inferiore ai 10 mc. sarà sufficiente, giusta l'art. 2 del regio decreto-legge 8 ottobre 1936, n. 2018, la prova che il richiedente ha ottenuto il nulla osta delle competenti autorità, agli effetti delle norme di sicurezza di cui al decreto 31 luglio 1934 del Ministero dell'interno.

In ogni caso i richiedenti dovranno ottenere la concessione da parte dell'autorità competente circa l'uso del suolo pubblico occorrente per la gestione del servizio;

5) sottostare a tutte le altre norme che la dogana riterrà opportuno imporre per disciplinare il movimento di introduzione e di estrazione degli oli, compreso l'obbligo della doppia chiave di cui una in possesso dell'Ufficio doganale ».

Art. 3.

L'art. 5 del detto decreto viene sostituito dal seguente:

« Qualora concorrano tutte le condizioni previste dai precedenti articoli 3 e 4 e nulla osti da parte dell'autorità finanziaria, nei riguardi della solidità della ditta privata che intende assumere la gestione del servizio di che si tratta, il direttore superiore della Circoscrizione doganale rilascia il permesso di rifornire i motopescherecci di carburante con le norme degli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente decreto, dandone avviso alla dogana o all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, che ha giurisdizione sul deposito dal quale sarà prelevata la merce destinata a provvista delle navi e dei natanti adibiti alla pesca ».

Roma, addì 1° luglio 1949

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per la marina mercantile
SARAGAT

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
CAVALLI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1949
Registro Finanze n. 17, foglio n. 172. — LESEN

(4657)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1949.

Adeguamento delle tariffe dei tabacchi lavorati nazionali destinati alla provvista di bordo ai nuovi costi di produzione ed immissione di altri tipi allo speciale servizio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1948, registro Monopoli n. 1, foglio n. 37;

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto l'art. 139 del regolamento approvato con regio decreto 1° agosto 1901, n. 399, modificato con regio decreto 7 maggio 1908, n. 284;

Visto l'articolo unico, paragrafo 3°, del regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Dal 1° ottobre 1949 l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere per provvista di bordo i seguenti tipi di tabacchi lavorati nazionali ai prezzi a fianco di ciascuno di essi indicati:

Trinciati:

Superiore Italia	L. 2600	il kg.
Dalmazia	» 1700	»
Macedonia	» 1250	»
1ª qualità dolce	» 1250	»
Nazionale	» 1150	»
Spuntature	» 1000	»
1ª qualità forte	» 850	»
2ª qualità comune	» 650	»

Sigari e sigaretti:

Cavour	L. 9500	il kg.
Minghetti	» 9000	»
Toscani attenuati	» 3700	»
Virginia	» 3600	»
Toscani	» 3000	»
Toscanelli	» 2800	»
Avana	» 3000	»
Roma	» 2700	»

Sigarette:

Edelweiss	L. 4350	il kg.
Due Palme	» 4050	»
Rosa d'Oriente	» 3700	»
Eva	» 3400	»
Mentola	» 2800	»
Serraglio	» 2600	»
Stop	» 2500	»
Macedonia extra	» 2400	»
Macedonia oro	» 2400	»
Colombo	» 2350	»
Giubek	» 2200	»
Tre Stelle	» 2150	»
Aurora	» 2100	»
Sport	» 1900	»
Africa	» 1800	»
Nazionali esportazione	» 1800	»
Macedonia	» 1700	»
Nazionali	» 1500	»
Alfa	» 1200	»

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1949
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 192. — EMANUELE

(4654)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1949.

Costituzione di una Commissione di studio per la sistemazione dello stato giuridico dei radiotelegrafisti per navi mercantili.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Viste le norme internazionali e nazionali riguardanti l'impianto e l'esercizio del servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili;

Viste le convenzioni per l'esercizio del servizio radiomarittimo a bordo delle navi mercantili italiane accordate alla Società italiana radio marittima con decreto Ministeriale 1° ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1947 (registro n. 20, foglio n. 339) e alla Compagnia generale Telemar con decreto Ministeriale 7 agosto 1948, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1948 (registro n. 31, foglio n. 443);

Considerata la necessità di emanare delle norme relative alla sistemazione dello stato giuridico dei radiotelegrafisti per navi, regolarmente muniti di brevetto, sia nei rapporti con le concessionarie predette, sia nei rapporti con gli armatori, e di nominare a tal uopo una Commissione di studio per concordare preliminarmente un provvedimento di governo atto a disciplinare tale stato giuridico;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita presso il Ministero delle poste e telecomunicazioni una Commissione di studio per concordare preliminarmente e proporre un provvedimento di governo inteso a sistemare lo stato giuridico dei radiotelegrafisti per navi mercantili.

Art. 2.

La Commissione sarà presieduta dall'ispettore generale delle Telecomunicazioni, comm. ing. Albino Antinori e costituita dai seguenti funzionari governativi nella rappresentanza della propria Amministrazione e secondo le designazioni fatte dai singoli Ministeri interessati:

per il Ministero delle poste e telecomunicazioni:
dott. Giuseppe Provenza, capo della Divisione radio;
ing. Alessandro Petrella, ispettore tecnico;
per il Ministero della difesa (Marina):
Bucalossi Luciano, capitano di corvetta;
per il Ministero della marina mercantile:
Tomati Angelo, tenente colonnello di porto;
per il Ministero della pubblica istruzione:
dott. Mario Petronio, ispettore superiore della Direzione generale istruzione media tecnica.

Art. 3.

Parteciperanno altresì ai lavori della predetta Commissione, con voto consultivo, i rappresentanti dei seguenti enti e categorie interessati:

Concessionaria Società Italiana Radio Marittima (S.I.R.M.);
Concessionaria Compagnia generale Telemar;
Federazione italiana lavoratori del mare;
Confederazione italiana armatori liberi;
Federazione italiana armatori di linea;
Sindacato generale armatori;
Confederazione generale italiana del lavoro;
Libera Confederazione generale italiana lavoratori;
Cooperativa Ufficiali Marconisti Italiani (C.U.M.I.);
Associazione ufficiali radiotelegrafisti giuliani (Assurgi).

Avrà le funzioni di segretario l'allievo ispettore Massaro dott. Andrea, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Art. 4.

La Commissione riferirà al Ministro per le poste e le telecomunicazioni sull'esito dei suoi lavori nel termine di sei mesi, dalla data del presente decreto, per i provvedimenti di governo da adottarsi.

Art. 5.

Ai commissari governativi di cui all'art. 2 del presente decreto e al segretario spettano i gettoni di presenza nella misura massima prevista dalle vigenti disposizioni, per ogni giornata di effettiva prestazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1949

Il Ministro: Jervolino

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1949
Registro Ufficio riscontro poste n. 26, foglio n. 298. — Manzella

(4660)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione allo smercio in bottiglie dell'acqua minerale denominata « Piersanti » di Collesalvetti in provincia di Livorno.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, con provvedimento 11 novembre 1949, n. 535, ha autorizzato il signor Monticelli Fosco a smerciare in bottiglie da due litri, un litro e mezzo litro, chiuse con tappi a corona, l'acqua minerale naturale bicarbonata-alcalina denominata « Piersanti », aggiornando il precedente decreto Ministeriale 10 agosto 1927, n. 99.

Venne nel contempo autorizzata la nuova etichetta per contrassegnare le bottiglie dell'acqua minerale.

La nuova etichetta lunga cm. 21 e mezzo e alta cm. 11 è stampata su carta bianca divisa in tre rettangoli: uno mediano largo cm. 8 e mezzo di colore bianco e due laterali larghi cm. 6 di colore verdognolo. Nello spazio rettangolare di sinistra sono riportati i dati analitici fisico-chimici dell'analisi eseguita il 12 dicembre 1948 presso l'Università di Pisa dal prof. Camillo Porlezza, direttore dell'Istituto di fisica generale. Nello spazio rettangolare destro sono riportati i risultati dell'esame batteriologico eseguito presso l'Università di Pisa il 27 gennaio 1949 dal prof. Giulio Bonomini, direttore dell'Istituto d'igiene; e sono riprodotti i risultati delle ricerche farmacologiche eseguite presso l'Università di Pisa il 12 marzo 1949 dal prof. Italo Simon direttore dell'Istituto farmacologico. Nel rettangolo mediano è scritto in nero « Acqua minerale gassosa naturale « Piersanti » digestiva, diuretica, batteriologicamente pura », e poi, fra gli stemmi della provincia di Livorno e del comune di Collesalvetti, trovasi la dicitura « sorgente in Nugola » (provincia Livorno). Più in basso, contornata da geroglifici, è riportata in nero e verde la figurina dello stabilimento e più in basso trovasi la dicitura « ottima acqua da tavola » ed il numero e la data del decreto di autorizzazione.

(4625)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 11 novembre 1949 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Victor Clement, Vice console di Francia a Napoli.

(4626)

In data 11 novembre 1949 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. François de Constantin, Vice console di Francia a Palermo.

(4627)

In data 11 novembre 1949 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Edme de Freminville, Console aggiunto presso il Consolato generale di Francia a Milano.

(4628)

Comunicato relativo agli Stati che hanno depositato lo strumento di ratifica al Trattato di pace

Con riferimento ai comunicati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1948, n. 142 del 21 giugno 1948, n. 196 del 24 agosto 1948, n. 226 del 28 settembre 1948, n. 43 del 22 febbraio 1949 e n. 68 del 24 marzo 1949, relativi agli Stati che hanno depositato lo strumento di ratifica al Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore il 16 settembre 1947 o vi hanno aderito, si porta a conoscenza la seguente aggiunta:

Adesione: *Irak* 22 ottobre 1949.

(4712)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lastra a Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 16 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1949, registro n. 31 Interno, foglio n. 40, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lastra a Signa (Firenze) di un mutuo di L. 2.910.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4663)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rocchetta al Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 18 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1949, registro n. 31 Interno, foglio n. 46, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rocchetta al Volturno (Campobasso) di un mutuo di L. 476.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4665)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casacanditella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 24 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1949, registro n. 31 Interno, foglio n. 49, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casacanditella (Chieti) di un mutuo di L. 998.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4668)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fara San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 18 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1949, registro n. 31 Interno, foglio n. 51, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fara San Martino (Chieti), di un mutuo di L. 1.050.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4669)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 3 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1949, registro n. 31 Interno, foglio n. 50, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lama dei Peligni (Chieti) di un mutuo di L. 1.628.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4670)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ripa Teatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1949, registro n. 31 Interno, foglio n. 52, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ripa Teatina (Chieti) di un mutuo di L. 704.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4671)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 6 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1949, registro n. 31 Interno, foglio n. 45, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Isernia (Campobasso) di un mutuo di L. 3.203.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4664)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Caltagirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 8 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1949, registro n. 31 Interno, foglio n. 47, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Caltagirone (Catania) di un mutuo di L. 22.336.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4666)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 241

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 25 novembre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624 —	144,50
» Firenze	623,75	144,25
» Genova	623,50	144 —
» Milano	624 —	144,50
» Napoli	623,75	143,50
» Roma	624 —	144,60
» Torino	624,0625	144,50
» Trieste	624 —	144,50
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 25 novembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	79,575
Id. 3,50 % 1902	76,15
Id. 3 % lordo	50 —
Id. 5 % 1935	99,975
Redimibile 3,50 % 1934	76,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,20
Id. 5 % 1936	96,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,925
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,675
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,725
Id. 5 % convertiti 1951	100,20

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 25 novembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 624 —
1 franco svizzero	» 144,55

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	130768	2.450 —	Cugnolio Giovanni fu Lorenzo, dom. in Asti, con usufrutto a *Chiavario Elisabetta* fu Giuseppe, nubile, dom. a Vercelli.	Come contro, con usufrutto a *Chiavari Maria Cattarina* fu Giuseppe, nubile, dom. a Vercelli.
Id.	132069	112 —	*Politti* Maria di Arturo, minore sotto la patria potestà del padre.	*Politi* Maria di Arturo, ecc., come contro.
Id.	284691	525 —	*Politti* Maria fu *Antonio*, ecc., come sopra.	*Politi* Maria fu *Arturo Antonio*, ecc., come sopra.
Id.	525816	175 —	Mari Giov. Battista di Rocco, dom. a Capaccio (Salerno), con usufrutto a Mari *Genueffa* di Rocco vedova di Buonora Giuseppe fu Francesco.	Come contro, con usufrutto a Mari *Genua* di Rocco, ecc., come contro.
Id.	525821	59,50	Mari Gio. Battista fu Pietro, dom. a Eboli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	525823	59,50	Mari Antonia fu Pietro, moglie di Dell'Orto Vincenzo di Vincenzo, dom. ad Eboli, con usufrutto, come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	525819	175 —	Mari Angela di Rocco, moglie di Taddeo Raffaele di Vincenzo, dom. a Capaccio (Salerno), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	525817	175 —	Mari Pasquale di Rocco, dom. a Capaccio (Salerno), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	525820	175 —	Mari Irene di Rocco, nubile, dom. a Capaccio (Salerno), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	525818	175 —	Mari Vincenzo di Rocco, dom. a Capaccio (Salerno), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	213708	140 —	*Primavera Anna Milella* fu Lorenzo, moglie di De Tullio Gaetano, dom. in Bari, vincolata per dote.	*Milella Anna Maria Isabella Carmela* fu Lorenzo, moglie di De Tullio Gaetano, dom. in Bari, vincolata per dote.
Id.	304957	224 —	Milella Anna Primavera o Primavera Anna fu Lorenzo, moglie di De Tullio Gaetano fu Giuseppe, dom. in Bari, vincolata per dote.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	210063	600 —	Rizzo *Lucia* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Mazza Angela, dom. a Palermo.	Rizzo *Angela* fu Domenico, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	309063	182 —	*Primavera Anna Milella* fu Lorenzo, moglie di De Tullio Gaetano, dom. in Bari, vincolata per dote.	Come sopra.
Id.	381794	154 —	*Primavera Anna Milella* fu Lorenzo, moglie di De Tullio Gaetano fu Giuseppe, dom. in Bari, vincolata per dote.	Come sopra.
Id.	486368	2.026,50	Bruzzone *Catterina* fu Giovanni Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Burlando Geronima fu Giovanni, vedova di Bruzzone Giovanni Antonio.	Bruzzone *Chiara Elda*, ecc., come contro.
Id.	524632	336 —	Come sopra, con usufrutto a Burlando Geronima fu Giovanni vedova Bruzzone.	Come sopra, con usufrutto come contro.
Id.	476382	14 —	Angelini *Lucia* fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Lacatena Carmela fu Raffaele vedova Angelini, dom. a Martina Franca (Taranto).	Angelini *Vitalucia*, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	631149	525 —	Fenoglio Teresa, Clotilde e Margherita di *Giovanni*, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino.	Fenoglio Teresa, Clotilde e Margherita di *Giuseppe Giovanni Pietro*, minori, ecc., come contro.
Id.	706077	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	751596	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	761315	280 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	761316	1.417,50	Come sopra	Come sopra.
Id.	602339	500,50	Massaia *Margherita* fu *Giovanni Felice* nubile, dom. a Ponte dell'Olio (Piacenza).	Massaia *Maria Margherita* fu *Felice*, ecc., come contro.
Id.	649508	413 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	692654	70 —	Massaia *Margherita* fu Felice nubile, dom. a Ponte dell'Olio (Piacenza).	Massaia *Maria Margherita* fu Felice ecc., come contro.
Id.	692655	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	713899	35 —	Come sopra, dom. a Tonco (Alessandria).	Come sopra, dom. a Tonco (Alessandria).
Rendita 5 %	166851	2.280 —	*Lettri Francesco* fu Pietro Francesco, interdetto sotto l'amministrazione provvisoria di Laurent Giuseppe di Ferdinando, dom. a Gressonei San Giovanni (Aosta).	*Lettry Pietro Francesco* fu Pietro Francesco, ecc., come contro.
B. T. N. 5% (1960)	211	Cap. nom. 25.000 —	Castelli Teresa di Gaetano, moglie di Cascio Antonio, dom. a Roma, vincolata per dote, con usufrutto a Castelli Gaetano fu *Cosimo*.	Come contro, con usufrutto a Castelli Gaetano fu *Casimiro*.
Id.	249	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5% (1949) Serie A	6289	26.000 —	Natale *Giovanna Luigia Gioacchina* fu Ercole.	Natale *Gioacchina Giovanna Luigia* fu Ercole.
Id.	6290	8.500 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5%	1258	51.000 —	Germino Giustina fu Giustino, dom. a Moliterno (Potenza).	Germino Giustina fu Giustino *minore*, dom. in Moliterno (Potenza).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 12 novembre 1949

Il direttore generale: De Liguoro

(4644)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano parziale di ricostruzione di Sannicandro di Bari

Con decreto Ministeriale del 12 novembre 1949 n. 3649/3717, è stato approvato, con una modifica, il piano parziale di ricostruzione di Sannicandro di Bari vistato in due planimetrie in iscala 1:1000 e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione del detto piano parziale di ricostruzione è stato fissato il termine di 4 anni dalla data del decreto medesimo.

(4632)

Proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione di Dicomano (Firenze)

Con decreto Ministeriale 12 ottobre 1949, n. 3927, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Dicomano, approvato con decreto Ministeriale 18 ottobre 1947, è prorogato a tutto il 18 ottobre 1957.

(4633)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario delle cooperative agricole « B. Pompei », « Il Lavoro » e « La Rinascente », con sede in Ariccia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 novembre 1949, i poteri conferiti al dott. Luigi Tancioni, commissario delle cooperative agricole « B. Pompei » « Il Lavoro », e « La Rinascente », con sede in Ariccia, sono stati prorogati al 31 gennaio 1950.

(4635)

Proroga dei poteri conferiti al commissario delle cooperative agricole di San Cesareo e di Colle di Fuori

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 novembre 1949, i poteri conferiti al dott. Luigi Tancioni, commissario delle cooperative agricole di San Cesareo e di Colle di Fuori, sono stati prorogati al 15 dicembre 1949.

(4636)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso per titoli ed esami a quindici posti di vice segretario in prova nel ruolo ordinario della categoria di concetto (grado 11°) presso l'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;
Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;
Visto il regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica, approvato dal Capo del Governo in data 15 gennaio 1930, e successive modificazioni;
Vista la nota n. 48213/10026.3.30.I/1.1.16 del 16 settembre 1949 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per titoli ed esami a quindici posti di vice segretario in prova (grado 11°) nel ruolo del personale di concetto dell'Istituto centrale di statistica;

Notifica:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a quindici posti di vice segretario in prova (grado 11°) nel ruolo ordinario della categoria di concetto dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto un diploma di laurea rilasciato da una delle Università o Istituti superiori della Repubblica.

Art. 3.

Sono esclusi dal presente concorso coloro che siano forniti, all'atto della domanda, di assegni vitalizi e annessi assegni caroviveri a carico dello Stato, escluse le pensioni di guerra e quelle privilegiate dell'aeronautica.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dai documenti stabiliti dal presente bando, debbono essere presentate all'Istituto centrale di statistica o fatte pervenire, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, all'Istituto stesso (via Cesare Balbo n. 16, Roma) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino presentate o pervenute all'Istituto dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente o irregolarmente documentate.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome e nome, della paternità e del recapito e dovranno contenere la elencazione dei singoli documenti allegati; in esse gli aspiranti dovranno, inoltre, precisare in quale lingua estera delle materie facoltative, di cui al presente bando, intendono sostenere le prove.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica con sua deliberazione non motivata ed insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli aspiranti debbono aver compiuto, alla data di pubblicazione del presente bando, il 21° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il limite massimo di età è protratto:

a 35 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione, per i cittadini deportati dal nemico posteriormente al l'8 settembre 1943, per i reduci dalla prigionia e per i concorrenti che siano impiegati di ruolo o non di ruolo presso Enti pubblici;

a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non sarà computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione per le domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite di età per i concorrenti che alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando appartengano al personale di ruolo o non di ruolo dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 6.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente per territorio;

b) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24 legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso. Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

c) diploma originale di laurea con marche da L. 42 o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 40, legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

d) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

e) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco del Comune ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune. Per gli invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione, il certificato (comprovante la natura ed il grado di invalidità) deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

g) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

h) fotografia recente del candidato, con marche da L. 32, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

i) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con tassa di bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per gli altri fogli, se il concorrente abbia prestato servizio militare; in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva su carta da bollo da L. 24;

l) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del precedente articolo, debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente bando.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*) purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *c*), *g*), *i*) ed *l*) del precedente art. 6, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio su carta da bollo da L. 40, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 6, un certificato su carta da bollo da L. 24 dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*) ed *i*) del precedente art. 6 quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I candidati ex combattenti devono allegare alla copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare la prescritta dichiarazione integrativa in regola con il bollo (L. 24), attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

I candidati invalidi di guerra o della lotta di liberazione, devono provare tale loro qualità mediante copia del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) oppure con una dichiarazione di invalidità, rilasciata su carta da bollo da L. 24, dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta a bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valor militare, di croci di guerra o di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento debbono provare tali loro qualità con la presentazione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, debbono produrre apposito documento, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente autorità.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare, comprovante tale qualità su carta da bollo da L. 24. La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, su carta da bollo da L. 24.

Art. 10.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data di pubblicazione del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alla prova orale possono produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 11.

Gli esami avranno luogo in Roma presso la sede dell'Istituto centrale di statistica. I candidati ammessi al concorso riceveranno, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del giorno e del luogo ove dovrà effettuarsi la eventuale visita medica, nonchè del giorno e dell'ora in cui avranno inizio gli esami. La nota di detto Istituto recante tali comunicazioni, costituirà per il candidato la credenziale di presentazione al momento della partecipazione al concorso.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice, nominata dal presidente dell'Istituto centrale di statistica, sarà presieduta dal presidente dell'Istituto stesso o da un componente il Consiglio superiore di statistica da lui delegato e sarà costituita dal direttore generale dell'Istituto e da quattro professori universitari scelti tra i membri del Consiglio superiore di statistica. In caso di sopravvenuto impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione, il presidente dell'Istituto provvederà a sostituirlo. Per gli esami relativi alle prove facoltative il presidente della Commissione potrà aggregare alla Commissione esaminatrice, persone specializzate con voto consultivo.

Art. 13.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni, nonchè quelle altre norme che saranno stabilite dalla Commissione esaminatrice. Gli esami consteranno di una prova scritta ed una orale sulle materie di cui al seguente programma:

Prova scritta obbligatoria.

1. - Svolgimento a scelta del candidato, di uno dei tre temi (uno su argomenti di statistica metodologica, uno su argomenti di statistica economica e uno su argomenti di demografia) che verranno assegnati dalla Commissione.

La prova scritta avrà la durata massima di otto ore decorrenti dal momento in cui sarà ultimata la dettatura del tema.

Sul tema svolto in iscritto, la Commissione avrà facoltà, durante l'esame orale, di rivolgere interrogazioni al candidato.

Prova orale obbligatoria.

I. *Statistica metodologica.*

1. Concetto e campo di applicazione della statistica.
2. Rilevazione dei dati statistici. Indagini rappresentative.
3. Rapprentazione di dati statistici:

a) rappresentazione grafica;

b) rappresentazione a mezzo costanti caratteristiche (rapporti, numeri indici, medie, indici di variabilità e di disuguaglianza, indici di concentrazione, indici di asimmetria, ecc.);

c) (*) rappresentazione analitica (metodo dei minimi quadrati, metodo dei momenti, metodo delle somme, metodo delle aree e metodo di Cauchy).

4. Relazioni statistiche (indici di correlazione).
5. (*) Probabilità e frequenza. Principio delle probabilità totali, principio delle probabilità composte.

(*) Argomento facoltativo.

6. (*) Variabile casuale e suoi valori medi. Disuguaglianza di Bienaymé-Tchebychef.

7. (*) Problema delle prove ripetute. Teorema di Bernoulli.

8. (*) Teoria della dispersione. Schema di Bernoulli, schema di Poisson, schema di Lexis).

9. Distribuzioni normali.

II. *Statistica economica.*

1. Statistica del commercio internazionale. Bilancia commerciale, bilancia dei pagamenti.

2. Ammontare, composizione e distribuzione della ricchezza e del reddito di un paese.

3. Indici dei prezzi. Indici del costo della vita, Indici della produzione. Indici degli scambi.

4. Statistica del mercato monetario finanziario.

III. *Demografia.*

1. Concetto e limiti della demografia. Distribuzione della popolazione sul territorio. Composizione della popolazione per sesso, età, stato civile, professioni e rami di attività economica. Censimenti demografici.

2. Movimento naturale della popolazione. Natalità: mortalità intrauterina e nati morti; natalità legittima ed illegittima; rapporto dei sessi alla nascita; ordine di generazione; stagionalità delle nascite; la prolificità coniugale; intervallo protogenesico; intervallo medio fra un parto e l'altro.

3. Nuzialità: in rapporto allo stato civile, alla professione; distribuzione per età degli sposi; età media degli sposi; omogamia e attrazione matrimoniale; durata media della convivenza coniugale.

4. Mortalità: secondo il sesso, l'età, lo stato civile, la condizione economica; mortalità infantile; il rischio di morte; tavole di mortalità e di sopravvivenza.

5. Movimento sociale della popolazione: migrazioni da e per l'estero; cause delle migrazioni e vari tipi di migrazioni; caratteristiche delle migrazioni; conseguenze demografiche ed economiche delle migrazioni.

6. Metodi per calcolare le rate d'incremento della popolazione. Le previsioni intorno all'ammontare della popolazione.

IV. - *Matematiche generali.*

1. Progressioni aritmetiche e geometriche.

2. Logaritmi decimali e naturali. Uso delle tavole logaritmiche.

3. Elementi di calcolo combinatorio. Potenza naturale di un binomio. Sistemi di equazioni lineari.

4. Il concetto di funzione, di limite e di continuità di una funzione di variabile reale.

5. Rappresentazione di una funzione in coordinate cartesiane.

6. (*) Derivate ed integrali dei tipi più comuni di funzioni di variabili reali.

7. (*) Massimi e minimi di una funzione di variabile reale.

8. (*) Equazioni differenziali.

9. Interesse e leggi di capitalizzazione.

10. Rendite certe, ammortamenti e prestiti.

11. Uso di prontuari finanziari.

V. - *Economia politica e scienza delle finanze.*

L'esame verterà sugli argomenti fondamentali di un normale corso universitario.

VI. *Diritto amministrativo.*

1. Ordinamento amministrativo.

2. Amministrazione centrale.

3. Amministrazione governativa locale.

4. Amministrazione locale autonoma.

Art. 14.

Per la prova scritta e per la prova orale, ciascun commissario disporrà di dieci punti. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sei decimi del numero complessivo dei punti assegnabili alla prova scritta. La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno i sei decimi del numero complessivo dei punti assegnabili alla prova stessa.

Art. 15.

I candidati che avranno conseguito l'approvazione nella prova obbligatoria, scritta ed orale, saranno sottoposti alle prove facoltative di lingue estere (precisate a norma del precedente art. 4) come dal seguente programma:

(*) Argomento facoltativo.

Prove facoltative.

Esame scritto di lingue estere consistente nella versione dall'italiano nella lingua prescelta di un brano di carattere statistico od economico. E' consentito l'uso del vocabolario. La durata della prova sarà di quattro ore dal momento della consegna al candidato del brano da tradurre.

Esame orale di lingue estere consistente in una breve conversazione e nella lettura di un brano della lingua o delle lingue prescelte (durata un quarto d'ora).

Al candidato che comproverà con l'apposito esame la conoscenza di lingue la Commissione assegnerà, collegialmente, da sei a dieci punti per ciascuna lingua.

Art. 16.

La Commissione collegialmente assegnerà, per ognuno dei requisiti di cui appresso, punti aggiuntivi da uno a quattro a coloro che:

a) siano impiegati di ruolo o non di ruoo dell'Istituto;

b) risultino in possesso del diploma di abilitazione nelle discipline statistiche;

c) abbiano fatto pubblicazioni a stampa di carattere statistico;

d) abbiano esplicato funzioni statistiche presso uffici di statistica statali, parastatali o di enti pubblici.

I candidati dovranno comprovare di trovarsi nelle condizioni di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*) mediante presentazione:

per la lettera *b*): del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale;

per la lettera *c*). delle pubblicazioni in duplice esemplare;

per la lettera *d*): di documenti idonei, a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice, rilasciati su carta bollata da L. 24 dalle Amministrazioni presso le quali il candidato abbia prestato la propria opera, dai quali risulti il periodo di prestato servizio e le effettive mansioni espletate.

Art. 17.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base alla somma dei punti che i candidati risultati idonei, avranno conseguito in ciascuna delle prove obbligatorie (scritta ed orale), in quelle facoltative e dei punti aggiuntivi previsti dal precedente articolo, nonchè in base alla valutazione dei titoli esibiti dai candidati. In caso di parità di merito, la Commissione si uniformerà alle disposizioni contenute nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive estensioni e modificazioni. Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra, ex combattenti, reduci ed assimilati, saranno osservate le disposizioni vigenti in materia.

La graduatoria dei vincitori del concorso, approvata con deliberazione del presidente dell'Istituto, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva, il presidente dell'Istituto, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire gli eventuali posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 18.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento interno dell'Istituto.

I vincitori del concorso verranno assunti con un contratto di impiego della durata di cinque anni, rinnovabile secondo le norme del suddetto regolamento interno.

Il primo anno di servizio sarà considerato come anno di prova, durante il quale l'Istituto potrà, a suo insindacabile giudizio, rescindere d'ufficio il contratto senza che ciò dia diritto a qualsiasi indennità.

Il vincitore del concorso che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto, sarà considerato come rinunciante alla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1949

Il presidente: LANFRANCO MAROI

(4701)

CORTE DEI CONTI

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a sessanta posti di aiuto referendario (grado 9°, gruppo A) nei ruoli della carriera di concetto della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364; e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concernente il riassetto dei servizi e la revisione dei ruoli organici della Corte stessa;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623;
Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1949, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esame a sessanta posti di aiuto referendario (grado 9°) nei ruoli della carriera di concetto (gruppo *A*) della Corte dei conti;
Viste le lettere di designazione della Suprema corte di cassazione e dell'Università degli studi di Roma, rispettivamente in data 24 ottobre 1949, n. 1703 e 14 novembre 1949, n. 9456;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esame a sessanta posti di aiuto referendario (grado 9°) nei ruoli della carriera di concetto (gruppo *A*) della Corte dei conti è composta come segue:

Presidente

Medugno avv. Luigi, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Giorgi dott. Francesco, consigliere della Corte dei conti;
Palla avv. Enrico, consigliere della Corte dei conti;
Di Pilato dott. Domenico, consigliere della Corte suprema di cassazione;
Cesarini Sforza prof. Widar, ordinario di filosofia del diritto nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Bovio Giovanni, vice referendario di prima classe della Corte dei conti.
Il gettone di presenza è determinato nella misura di lire centoventicinque.

Il presente decreto sarà comunicato al competente Ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1949

Il presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1949
Registro Presidenza n. 31, *foglio n.* 39. — FERRARI

(4695)

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di vice revisore in prova (grado 11°, gruppo B) nei ruoli della carriera di revisione della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concernente il riassetto dei servizi e la revisione dei ruoli organici della Corte stessa;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623;
Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1949, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquanta posti di vice revisore (grado 11°) in prova nei ruoli della carriera di revisione (gruppo *B*) della Corte dei conti;
Viste le lettere di designazione del Ministero del tesoro e del Provveditorato agli studi di Roma rispettivamente in data 21 ottore 1949, n. 35601 e 3 novembre 1949, n. 26026;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquanta posti di vice revisore (grado 11°) in prova nei ruoli della carriera di revisione (gruppo *B*) della Corte dei conti è composta come segue:

Presidente:

Quintavalle dott. Mario, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Guarini dott. Matteo, primo referendario della Corte dei conti;
Greco dott. Lelio, referendario della Corte dei conti;
Ingelido dott. rag. Pietro, direttore capo divisione del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato;
Fichera prof. Salvatore, ordinario di ragioneria dell'Istituto « Gioberti » di Roma.

Eserciterà le funzioni di segretario il vice referendario di prima classe della Corte dei conti Pochettino dott. rag. Sergio.
Il gettone di presenza è determinato nella misura di lire centoventicinque.
Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1949

Il presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1949
Registro Presidenza n. 31, *foglio n.* 38. — FERRARI

(4696)

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a sedici posti di vice revisore in prova (grado 11°, gruppo B) nei ruoli della carriera di revisore della Corte dei conti, riservato al personale statale di altri ruoli organici.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concernente il riassetto dei servizi e la revisione dei ruoli organici della Corte stessa;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623;
Visto il proprio decreto in data 7 marzo 1949, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sedici posti di vice revisore (grado 11°) in prova nei ruoli della carriera di revisione (gruppo *B*) della Corte dei conti, riservato al personale statale di altri ruoli organici, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;
Viste le lettere di designazione del Ministero del tesoro e del Provveditorato agli studi di Roma rispettivamente in data 21 ottobre 1949, n. 35600 e 3 novembre 1949, n. 26027;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a sedici posti di vice revisore (grado 11°) in prova nei ruoli della carriera di revisione (gruppo *B*) della Corte dei conti riservato al personale statale di altri ruoli organici, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è composta come segue:

Presidente:

Amici dott. Giorgio, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Bentivenga dott. Calogero, primo referendario della Corte dei conti;
Sinopoli avv. Mario, referendario della Corte dei conti;
Giordano dott. rag. Salvatore, ispettore superiore di finanza del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato;

Felicetti prof. Mario, ordinario di ragioneria dell'Istituto « Duca degli Abruzzi » di Roma.

Eserciterà le funzioni di segretario il vice referendario di prima classe Giannini dott. Antonio.

Il gettone di presenza è determinato nella misura di lire centoventicinque.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1949

Il presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1949
Registro Presidenza n. 31, foglio n. 37. — FERRARI

(4697)

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a ventisei posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nei ruoli della carriera d'ordine della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concernente il riassetto dei servizi e la revisione dei ruoli organici della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1949, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventisei posti di alunno d'ordine (grado 13°) in prova nei ruoli della carriera d'ordine (gruppo C) della Corte dei conti;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventisei posti di alunno d'ordine (grado 13°) in prova nei ruoli della carriera d'ordine (gruppo C) della Corte dei conti, è composta come segue:

Presidente:

L'Occaso dott. Carlo Maria, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Manzella dott. Arnaldo, primo referendario della Corte dei conti;

Tempesta dott. Gaetano, referendario della Corte dei conti.

Eserciterà le funzioni di segretario il vice referendario di prima classe Esposito dott. rag. Antonio.

Il gettone di presenza è determinato nella misura di lire centoventicinque.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1949

Il presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1949
Registro Presidenza n. 31, foglio n. 41. — FERRARI

(4698)

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a otto posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nei ruoli della carriera d'ordine della Corte dei conti, riservato al personale statale di altri ruoli organici.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concernente il riassetto dei servizi e la revisione dei ruoli organici della Corte stessa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623;

Visto il proprio decreto in data 7 marzo 1949, con il quale è stato indetto un concorso per esami a otto posti di alunno d'ordine (grado 13°) in prova nei ruoli della carriera d'ordine della Corte dei conti, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a otto posti di alunno d'ordine (grado 13°) in prova nella carriera d'ordine (gruppo C) della Corte dei conti riservato al personale statale di altri ruoli organici, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 è composto come segue:

Presidente:

L'Occaso dott. Carlo Maria, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Manzella dott. Arnaldo, primo referendario della Corte dei conti;

Tempesta dott. Gaetano, referendario della Corte dei conti.

Eserciterà le funzioni di segretario il vice referendario di prima classe Esposito dott. rag. Antonio.

Il gettone di presenza è determinato nella misura di lire centoventicinque.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1949

Il presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1949
Registro Presidenza n. 31, foglio n. 40. — FERRARI

(4699)

PREFETTURA DI BRINDISI

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brindisi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il proprio decreto 10 maggio 1949, n. 14137, con il quale viene approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per ostetrica condotta ai posti vacanti nella Provincia al 30 novembre 1946;

Visto il proprio decreto n. 14138 del 10 maggio 1949, con il quale sono assegnate le sedi alle ostetriche vincitrici del concorso;

Viste le rinunzie della ostetrica Valla Maria alla condotta di Oria; dell'ostetrica Osti Gina alla condotta di Erchie e la comunicazione del comune di San Pietro Vernotico da cui risulta il decesso dell'ostetrica Buongiorni Luigia vincitrice della 2ª condotta del Comune;

Ritenuto di dover procedere alla nomina delle ostetriche idonee al concorso assegnandole ai posti rimasti vacanti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici della sede a fianco di ciascuna indicata:

Casalino Lidia, punti 60,70: Erchie;

Di Giuseppe Maria Carmela, punti 54: Oria;

Luschi Emilia, punti 52,50: San Pietro Vernotico 2ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brindisi, addì 10 novembre 1949

p. Il prefetto: CUSCIANNA

(4702)

PREFETTURA DI NAPOLI

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 13554 San. del 27 settembre 1949, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a ventisette posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1946;

Viste le domande presentate dalle candidate e l'ordine di preferenza delle sedi da esse indicate;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso a ventisette posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1946 per le sedi specificate per ciascuna di esse:

1. Ritondale Maria di Filippo: Napoli;
2. Biondi Bice di Paolo: Napoli;
3. Cacace Rachele fu Salvatore: Napoli;
4. Esposito Concetta di Francesco: Piano di Sorrento;
5. Papararo Letizia fu Ottaviano: Napoli;
6. Grasso Luisa fu Antonio: Napoli;
7. Gollini Edma fu Tito: Napoli;
8. Sabbieti Wanda di Filippo: Napoli;
9. Bolognani Giuseppina di Antonio: Portici;
10. Rocco Emilia fu Luigi: Giugliano in Campania;
11. Ciarleglio Adele fu Francesco: Vico Equense;
12. Soriano Teresa fu Giuseppe: Ottaviano;
13. Della Pia Olimpia di Luigi: Nola;
14. Marragony Olga fu Camillo: Meta;
15. Tedesco Rosa di Carmine: Acerra;
16. Assante di Panzillo Maria Adelaide di Vincenzo: Procida;
17. Volpe Giovanna fu Andrea: Caivano;
18. Russotto Domenica fu Carmelo: Anacapri;
19. Guarino Rosa fu Francesco: Barano d'Ischia;
20. Marengo Margherita fu Michele: Boscotrecase;
21. Pasquale Filomena fu Nicola: Mariglianella;
22. Carrino Amina fu Alberto: Casavatore;
23. Iovine Gaetana di Gaetano: Casola di Napoli;
24. Naclerio Luisa di Bernardo: Roccarainola;
25. Clemente Scafata di Orazio: Liveri;
26. Rouge Elisabetta di Pietro: San Vitaliano;
27. De Rosa Clelia di Sabato: San Paolo Belsito.

Napoli, addì 29 ottobre 1949

Il prefetto: PATERNÒ

(4704)

PREFETTURA DI IMPERIA

Graduatoria degli idonei del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1949, n. 6677, divisione San., con il quale venivano assegnate le sedi, secondo la graduatoria di merito, ai candidati dichiarati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia bandito il 20 agosto 1947;

Ritenuto che il dott. Gandolfo Giuseppe, assegnato con decreto prefettizio 10 ottobre 1949, n. 19804, alla condotta medica di Diano Marina ha rinunciato alla condotta predetta;

Considerato che il dott. Aldo Riello che segue in graduatoria il dott. Gandolfo è stato assegnato con lo stesso decreto alla sede del Consorzio medico Chiusavecchia-Cesio e che il medesimo aveva anteposto a detta sede quella di Diano Marina;

Ritenuto che il dott. Ferrua Matteo ha rinunciato alla condotta medica del Consorzio Olivetta San Michele-Airole cui era stato assegnato con il decreto prefettizio sucitato;

Considerato che il dott. Umberto Natalizia segue in graduatoria detto sanitario e che nell'ordine preferenziale delle sedi a suo tempo formulato, ha indicato anche la sede del Consorzio in questione;

Ritenuto che il dott. Bruno Serrati ha rinunciato alla sede di Cosio d'Arroscia della quale era stato dichiarato vincitore con il decreto predetto e che il dott. Giovanni Pagliaini che segue in graduatoria il dott. Serrati, ha indicato tra le altre sedi segnate nell'ordine preferenziale anche quella di Cosio d'Arroscia;

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1935, n. 1265, e gli articoli 36 e 56 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sanitari sottoindicati già dichiarati idonei al concorso sono assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno specificate:

dott. Aldo Riello: Diano Marina;

dott. Umberto Natalizia: Consorzio Olivetta San Michele - Airole;

dott. Giovanni Pagliaini: Cosio D'Arroscia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 7 novembre 1949

Il prefetto: VILLA SANTA

(4703)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.